



N. 239/EL-404/335/2021

Il Ministero della Transizione Ecologica

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA E IL CLIMA

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;



VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Brulli Service S.r.l. unipersonale in data 25 marzo 2021 ai sensi della suddetta circolare applicativa;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTA la Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 e ss.mm e ii., recante il testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per



la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA);

VISTO il Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete predisposto dalla società Terna S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;

CONSIDERATO che la società Kastamonu Italia S.r.l., già Falco del Gruppo Trombini, ha manifestato l'esigenza di disporre di una fornitura di energia elettrica per una potenza di 12 MW onde consentire la riattivazione dello stabilimento di sua proprietà, ubicato in località Pomposa, nel comune di Codigoro, in provincia di Ferrara;

CONSIDERATO che la suddetta società Kastamonu Italia S.r.l. ha incaricato la società Brulli Service S.r.l. della progettazione delle infrastrutture necessarie al fine di disporre di tale fornitura;

CONSIDERATO che la società Brulli Service S.r.l., in data 8 gennaio 2018, ha presentato a Terna S.p.A. richiesta di connessione alla RTN per la suddetta unità di consumo;

VISTA la nota prot. n. TE/P20180000584 del 25 gennaio 2018, con la quale Terna S.p.A., ai sensi del Codice di Rete, ha risposto alla Brulli Service S.r.l. definendo la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) per la connessione del citato impianto;

CONSIDERATO che lo schema di allacciamento alla RTN individuato da Terna S.p.A. nella STMG prevede che l'impianto sia collegato in antenna a 132 kV su una nuova stazione di smistamento RTN a 132 kV, da inserire in entra-esce sulla linea RTN a 132 kV "Canneviè – Ca' Tiepolo cd. Conserve Italia" e a cui ricollegare l'esistente utenza "Conserve Italia";

CONSIDERATO che la suddetta nuova stazione di smistamento a 132 kV e i relativi raccordi aerei costituiscono opere RTN necessarie alla connessione alla rete elettrica;

CONSIDERATO che, in data 31 gennaio 2018, la società Brulli Service S.r.l. ha accettato la STMG formulata da Terna S.p.A.;

CONSIDERATO che, in data 26 settembre 2018, la società Brulli Service S.r.l. ha chiesto a Terna S.p.A. di poter espletare direttamente la procedura autorizzativa, ai sensi del Codice di rete, fino al completamento dell'iter istruttorio oltre che per gli impianti di utenza anche per gli interventi consistenti nelle opere RTN;

VISTA la nota prot. n. TERNA/P20180020138 del 5 ottobre 2018, con la quale la società Terna S.p.A. ha comunicato il proprio benestare tecnico al progetto predisposto dalla società Brulli Service S.r.l.;

VISTA la nota prot. n. TERNA/P20180020143 del 5 ottobre 2018, con la quale la società Terna S.p.A. ha conferito mandato con rappresentanza a titolo gratuito alla società Brulli Service S.r.l. di condurre il procedimento autorizzativo dei sopradescritti impianti RTN ai sensi dell'articolo 1-sexies del citato decreto-legge n. 239/2003, compiendo tutti gli atti necessari per conseguire l'autorizzazione in favore della stessa società Terna S.p.A.;

VISTA l'istanza del 17 ottobre 2018 (prot. ingresso MiSE n. 0088154 del 23 ottobre 2018), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela



del territorio e del mare e corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale la società Brulli Service S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Reggio Emilia via Meuccio Ruini n. 2 – C.F. IT 02627590355 - ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della Stazione Elettrica di smistamento a 132 kV denominata "Carpani" e dei raccordi aerei all'elettrodotto a 132 kV "Cannaviè - Ca' Tiepolo - cd Conserve Italia", in comune di Codigoro, in provincia di Ferrara, chiedendo altresì la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità ed inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, la società Brulli Service S.r.l. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree di stazione, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001
- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO che, in particolare, il progetto prevede i seguenti interventi:

- stazione elettrica 132 kV "Carpani", del tipo con isolamento in aria, conforme agli standard Terna, composta da una sezione a semplice sbarra a 132 kV. È prevista la realizzazione di quattro stalli per consentire il collegamento delle linee di cui ai punti successivi e dell'utente Kastamonu Italia attraverso la cabina utente "Pomposa";
- elettrodotto aereo a 132 kV dal sostegno n. 20 dell'esistente elettrodotto n. 1353 "Cannaviè - Ca' Tiepolo - cd Conserve Italia" sino alla S.E. "Carpani" per una lunghezza di 1,35 km, ivi inclusa la realizzazione di un nuovo sostegno (denominato 20A) in asse linea per consentire la derivazione;
- 2 elettrodotti di raccordo 132 kV fra l'esistente linea n. 1352 "Conserve all. - Conserve Italia" e la S.E. "Carpani" ognuno della lunghezza di 0,06 km, al fine di connettere in antenna alla nuova S.E. l'utente "Conserve Italia" e la cabina primaria "Ca' Tiepolo".
A seguito della realizzazione delle opere, sarà possibile demolire conduttori e fune di guardia fra i sostegni n. 20 (esistente) e n. 20A (di nuova costruzione) della linea n. 1353 "Conserve all. - CP Cannevie", nonché conduttori e fune di guardia fra i sostegni 11B e 11C (entrambi di nuova costruzione) della linea n. 1352 "Conserve all. - Conserve Italia";

VISTA la dichiarazione del 2 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, con la quale la società proponente ha comunicato che il valore stimato delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro);

VISTA la nota prot. n. 0088576 del 29 ottobre 2018, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento di approvazione delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241/1990, la Conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;



DATO ATTO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato con la predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, cui accedere per acquisire copia del progetto;

PRESO ATTO che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il soggetto richiedente Brulli Service S.r.l. ha provveduto a depositare il progetto delle opere presso il Comune di Codigoro e ad inviare le comunicazioni ai soggetti interessati tramite raccomandate A/R;

PRESO ATTO che il soggetto richiedente ha, inoltre, provveduto a far pubblicare l'Avviso dell'avvio del procedimento sull'Albo Pretorio del Comune di Codigoro dal 13 novembre al 13 dicembre 2018;

PRESO ATTO che il suddetto avviso è stato pubblicato anche sui quotidiani "La Repubblica" e "La nuova Ferrara" del 12 novembre 2018, nonché sul sito informatico della Regione Emilia Romagna dal 13 novembre 2018;

ATTESO che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, sono pervenute due osservazioni da parte di proprietari di particelle interessate dalla realizzazione delle opere;

VISTE le note del 6 e del 10 dicembre 2018, con le quali la società Brulli Service S.r.l. ha formulato le proprie controdeduzioni alle suddette osservazioni;

CONSIDERATO che, nel termine stabilito dal comma 2, lettera b) del citato articolo 14-bis, non è pervenuta alcuna richiesta di integrazioni;

CONSIDERATO che la società Brulli Service S.r.l., su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha attivato con nota prot. n. H2801DVA del 3 dicembre 2018 l'endoprocedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.,

VISTA la nota prot. n. 0092506 del 7 dicembre 2018, con la quale questa Amministrazione, preso atto di tale richiesta, ha comunicato la sospensione del procedimento in attesa dell'esito della suddetta procedura ambientale;

VISTO il decreto n. 358 del 21 novembre 2019, con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha determinato l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in autorizzazione, subordinatamente al rispetto di condizioni ambientali;

VISTA la nota prot. n. 0000378 del 9 gennaio 2020, con la quale questa Amministrazione, in considerazione dell'esito della suddetta procedura, ha comunicato la riattivazione del procedimento;

VISTA la nota prot. n. 0004439 del 27 febbraio 2020 (*Allegato I*), con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha determinato la conclusione positiva della Conferenza di servizi sopraccitata;



CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che le opere per la connessione alla RTN dello stabilimento della società Kastamonu Italia S.r.l., risultano urgenti e indifferibili al fine di consentire l'alimentazione elettrica in sicurezza dello stesso;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto dalla società Brulli Service S.r.l. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

VISTA la nota prot. n. 0009523 del 10 giugno 2020, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nel Comune interessato, ha trasmesso la nota prot. n. 405125 dell'1 giugno 2020 con l'esito del predetto accertamento da parte della Regione Emilia-Romagna;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTA la Deliberazione dell'8 giugno 2020, n. 629, con la quale la Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, con prescrizioni;

CONSIDERATO che, in seguito a richiesta specifica della società Brulli Service s.r.l. di procedere in proprio alla costruzione delle opere oggetto di autorizzazione, Terna, con nota GRUPPOTERNA/P20210014157 del 19 febbraio 2021 ha inoltrato nuovamente la STMG prot. TE/P20180000584 del 25 gennaio 2018 confermandone i contenuti e precisando che in accordo con quanto previsto dal Codice di Rete, rientrano tra le opere RTN che possono essere realizzate a cura del richiedente, la nuova stazione elettrica (SE) a 132 kV da inserire in entra – esce sulla linea RTN 132 kV “Cannaviè - Ca Tiepolo” ed i relativi raccordi;

CONSIDERATO che, in data 16 marzo 2021, la società Brulli Service S.r.l. ha accettato nuovamente la STMG formulata da Terna S.p.A., dichiarando anche di voler realizzare in proprio:

- l'impianto di rete per la connessione nelle parti che non implicino l'effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, compatibilmente con le esigenze di sicurezza di funzionamento della rete;



- gli interventi sulla rete esistente, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n.22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

CONSIDERATO che, ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, in data 30 marzo 2021, il Ministero della transizione ecologica ha provveduto ad inserire nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) i nominativi dei soggetti interessati ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. e del DPCM 30 ottobre 2014, n. 193;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89;

VISTO l' "Atto di accettazione" del 28 giugno 2021 (prot. MISE n. 20415 del 30 giugno 2021), con il quale con il quale la società Brulli Service S.r.l. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione a favore della società Brulli Service S.r.l., essendosi favorevolmente conclusa la fase istruttoria del procedimento;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio della Stazione Elettrica di smistamento a 132 kV denominata "Carpani" e dei raccordi aerei all'elettrodotto a 132 kV "Cannaviè - Ca' Tiepolo - cd Conserve Italia", in comune di Codigoro, in provincia di Ferrara, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione e i tracciati individuati nella planimetria catastale n. H2075B Rev. B del 5 settembre 2018, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Brulli Service s.r.l. unipersonale, con sede legale in Reggio Emilia - Via Meuccio Ruini n. 2 (C.F. e P.I. 02627590355), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e



atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. Nelle more della realizzazione delle opere, il Comune di Codigoro confermerà, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del d.P.R. n. 327/2001, e adeguerà gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i..
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Società Brulli Service s.r.l. unipersonale, prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".
5. Le opere devono essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Società Brulli Service s.r.l. unipersonale deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Società Brulli Service s.r.l. unipersonale deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.



Per tutta la durata dell'esercizio delle nuove opere, Brulli Service s.r.l. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Brulli Service s.r.l. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi - provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Brulli Service S.r.l. unipersonale.

Articolo 5

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, Brulli Service S.r.l. unipersonale assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che deve avvenire a cura e spese della Società Brulli Service S.r.l. unipersonale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA
SICUREZZA DEI SISTEMI
ENERGETICI E GEOMINERARI
(Dott. Mariano Grillo)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CRESCITA
SOSTENIBILE E LA QUALITA'
DELLO SVILUPPO
(Dott. Oliviero Montanaro)